



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

emanato con Decreto Rettorale rep.n.1866 del 17 novembre 2017 - entrato in vigore il 21 novembre 2017



INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Attività incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore	3
CAPO II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO	3
Art. 3 - Attività consentite.....	3
Art. 4 - Attività consentite previa autorizzazione	4
CAPO III - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO	4
Art. 5 - Attività incompatibili	4
Art. 6 - Attività consentite.....	4
Art. 7 - Attività consentite previa autorizzazione	5
CAPO IV - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONE	5
Art. 8 - Comunicazioni	5
Art. 9 Presupposti e organi per il rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.....	6
Art. 11 - Comunicazioni e autorizzazioni dei docenti in assistenza.....	6
CAPO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	6
Art. 12 - Controlli e sanzioni	7
CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazioni	7
Art. 14 - Disposizioni finali	7



CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce e disciplina in riferimento al personale docente e ricercatore di ruolo sia a tempo pieno che a tempo definito:
 - a) il regime delle incompatibilità allo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
 - b) le attività esercitabili senza autorizzazione;
 - c) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.

Art. 2 - Attività incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore

1. Fermo restando per i professori e ricercatori l'obbligo di fedeltà e non concorrenza derivante dal rapporto di lavoro, sono incompatibili con lo status di professore e ricercatore indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
 - a) l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio del commercio, dell'industria e di attività imprenditoriali fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off e di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nei termini e con modalità stabiliti da apposito regolamento d'Ateneo;
 - c) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto;
 - d) l'assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato e ogni altro incarico individuale o collegiale a cui siano stati assegnati specifici compiti gestionali in società a scopo di lucro;
 - e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Ateneo; a titolo di esempio determinano situazioni di conflitto di interessi lo svolgimento di attività di collaborazione o consulenza o comunque attività formativa, didattica o di assistenza didattica a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari o, per i professori a tempo definito, l'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o incarichi di consulenza tecnica delle parti avverse nei contenziosi nei quali l'Ateneo è controparte;
 - f) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi extraistituzionali che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona o con altre Aziende Ospedaliere presso cui i docenti universitari prestano le funzioni assistenziali;
 - g) qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

Art. 3 - Attività consentite

1. E' consentito ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Università di Verona e con l'A.O.U.I. di Verona, se inseriti in assistenza. Gli interessati sono tenuti a comunicare preventivamente al Rettore lo svolgimento di attività libero professionali e di lavoro autonomo per la valutazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse.
2. Qualora durante lo svolgimento dell'incarico sopraggiungano eventi e fatti che possano configurare eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, ovvero di concorrenza con l'Ateneo, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento.



Art. 4 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito è consentito, previa autorizzazione del Rettore sentito il Direttore di Dipartimento, lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché attività didattiche nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo, terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre Università ed enti pubblici e privati di carattere nazionale.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER I PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 5 - Attività incompatibili

1. Oltre alle attività indicate all'art. 2, sono altresì incompatibili con il regime di tempo pieno:
 - a) le attività libero professionali; sono da considerare attività libero professionali quelle volte a fornire risoluzione a problematiche concrete e prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali, non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestono il carattere dell'abitudine, sistematicità e continuità;
 - b) le attività di lavoro autonomo e parasubordinato di carattere extraistituzionale prestate a favore di terzi che, considerate singolarmente o cumulativamente nell'ambito dell'anno solare, configurano un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

Art. 6 - Attività consentite

1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate fatto salvo l'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 commi 2 e 3 della L. n. 240/2010 e sempre che non siano riconducibili per abitudine, sistematicità e continuità ad attività libero professionale:
 - a) attività rientranti nei diritti fondamentali di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
 - c) attività di valutazione e referaggio di progetti su tematiche specifiche e pertinenti l'area scientifico disciplinare di inquadramento svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali;
 - d) partecipazione in commissioni di selezione concorsuali per professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo in ambito universitario;
 - e) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta dalla legge;
 - f) attività resa a titolo gratuito ovvero ove sia previsto solo il rimborso delle spese documentate;
 - g) lezioni, seminari e attività di docenza a carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari;
 - h) incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria;
 - i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - j) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - k) utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia;
 - l) attività di collaborazione e di consulenza scientifica a favore di soggetti pubblici e privati.
2. Non necessitano altresì di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore o da organi accademici in rappresentanza dell'Università presso enti e organismi pubblici e privati nazionali e internazionali.



Art. 7 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, gli incarichi retribuiti di seguito elencati:
 - a) incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo oneroso o gratuito, configurabili come insegnamenti o moduli d'insegnamento presso Università ed enti pubblici e privati, anche stranieri;
 - b) incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti ed organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;
 - c) incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - d) incarichi istituzionali, purché riconducibili a funzioni di mera rappresentanza e comunque privi di deleghe operative, nelle società a prevalente partecipazione pubblica, anche aventi fini di lucro. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980;
 - e) incarichi di componente di organi di amministrazione che non comportino alcuno specifico compito gestionale, incarichi di componente di collegio sindacale, di collegio dei revisori dei conti, di organi con funzioni di vigilanza e di controllo;
 - f) incarichi di arbitro o di segretario di arbitrato, di consulente di commissione di collaudo di opere pubbliche, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9, della legge n. 133/2008;
 - g) attività di interprete e di traduttore a meno che non configuri l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno;
 - h) partecipazione a commissione di concorso o di esame di Enti pubblici o privati;
 - i) partecipazione a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs.163/06 e ss. mm.;
 - j) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
 - k) ogni altro incarico retribuito, ivi comprese le attività di collaborazione e di consulenza professionale a carattere di occasionalità, purché non incompatibile con il ruolo universitario ai sensi degli artt. 2 e 5 del presente regolamento.
2. L'attività deve essere svolta compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Università.

CAPO IV - PROCEDURA DI COMUNICAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 8 - Comunicazioni

1. Al fine di consentire la verifica della sussistenza di eventuale conflitto di interesse, anche potenziale, nei casi previsti dall'art. 6 comma 1 lettere k) ed l), i professori e ricercatori dovranno comunicare tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività al Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza la descrizione esaustiva della natura, dell'oggetto, del periodo di svolgimento dell'incarico, dell'impegno presunto con, ove possibile, l'articolazione temporale e l'eventuale compenso previsto o presunto. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente mediante e-mail alla casella servizio.personaledocente@ateneo.univr.it e a quella del Dipartimento di appartenenza.
2. Il Direttore del Dipartimento, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, informa il Rettore degli eventuali motivi ostativi allo svolgimento dell'attività mediante e-mail alla casella servizio.personaledocente@ateneo.univr.it.
3. Il docente può svolgere l'attività non prima che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione.

Art. 9 Presupposti e organi per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento, valutando che l'incarico:
 - a) non crei pregiudizio all'immagine dell'Ateneo ed alla funzione istituzionale del docente;
 - b) non comporti un impegno temporale eccessivamente gravoso, avuto riguardo agli obblighi istituzionali del richiedente e alle eventuali autorizzazioni rilasciate in suo favore nel biennio precedente;



- c) si svolga in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari salvo espressa autorizzazione e non preveda l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo;
- d) non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l'incarico, comportino conseguentemente per l'Ateneo situazioni di svantaggio economico;
- e) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di quella didattica svolta da richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell' Ateneo;
- f) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
- g) non comporti conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Verona e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale.

Art. 10 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, inoltrata dal docente o dal soggetto che intende conferire l'incarico, deve essere presentata al Rettore tempestivamente, e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, esclusivamente mediante e-mail alla casella servizio.personaledocente@ateneo.univr.it su apposita modulistica indicando i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico, la tipologia e la modalità di svolgimento;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico e la durata presunta dell'incarico;
 - d) l'indicazione dell'importo, anche presunto, del compenso previsto quale corrispettivo dell'incarico;
 - e) la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
2. La richiesta di autorizzazione presentata dal docente deve essere completa della proposta di incarico, ove disponibile, del parere del Direttore di Dipartimento e della documentazione ritenuta utile dall'interessato.
3. La richiesta di autorizzazione presentata dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico deve essere completa della proposta di incarico e della documentazione ritenuta utile.
4. Il Direttore del Dipartimento valuta la richiesta con riferimento alla compatibilità con i compiti didattici, di servizio agli studenti e di ricerca del richiedente e alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.
5. Il Rettore si pronuncia sull'istanza di autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento, motivando l'eventuale diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente per la valutazione, potrà essere chiesta una integrazione. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.

Art. 11 - Comunicazioni e autorizzazioni dei docenti in assistenza

1. I professori e ricercatori inseriti in attività assistenziale con l'A.O.U.I. di Verona devono inoltrare almeno 30 giorni prima dell'evento la comunicazione di cui al precedente art. 8 per le attività di cui alle lettere b) e g) anche a titolo gratuito qualora promossi da enti con scopo di lucro o da società farmaceutiche o comunque operanti in campo sanitario, k) ed l) dell'art. 6 al Servizio personale dell'A.O.U.I. di Verona all'indirizzo gestione.amministrativa.personale@aovr.veneto.it, con la valutazione del proprio responsabile assistenziale.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte a favore di soggetti privati con i quali l'A.O.U.I. di Verona intrattiene o abbia intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di beni e/o servizi, secondo quanto previsto dal vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.O.U.I.", lo svolgimento delle predette attività è subordinato all'autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 9 e seguenti.
3. In relazione alle richieste di autorizzazione la verifica in merito alla sussistenza di una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, avviene secondo le modalità e le procedure previste dal vigente "Regolamento per la disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell'A.O.U.I. di Verona", e precisamente:
 - per il Dirigente NON Direttore di UOC: Direttore dell'UOC di afferenza;



- per il Dirigente Direttore di UOC: Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo;
- per il Dirigente Direttore di UOC inserita in un DAI: Direttore del DAI;
- per il Dirigente Direttore di DAI: Direttore Sanitario.

CAPO V - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 12 - Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, co. 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare e l'applicazione di più gravi sanzioni.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo nonché sul sito web www.univr.it ed entra in vigore il 1° giugno 2017.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è integralmente abrogato il "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio del personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno" emanato con D.R. n. 6918/D del 2 maggio 2001.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.